

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, rappresenta di aver appreso dell'esistenza di una segnalazione in SIC relativa al mutuo chirografario n.*851 sottoscritto in qualità di garante in data 05.10.2018. L'11.06.2025, presentava reclamo contestando le segnalazioni in quanto non precedute dal rituale preavviso di cui all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia e buona condotta per i S.I.C. (art. 5 del Nuovo Codice SIC); il preavviso deve pervenire al destinatario in tempo utile e, comunque, prima che la segnalazione sia effettuata. Chiede, quindi, la cancellazione delle segnalazioni dichiarandosi disponibile a rinunciare al ricorso qualora la banca provveda -nel mentre- alla cancellazione.

2. In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce che in data 05.10.2018, l'istante rilasciava fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla P*R* s.r.l. mediante il perfezionamento del contratto di mutuo chirografario n.*851 per l'importo finanziato di euro 85.000 da restituire in 60 mesi. Ai sensi della fideiussione, il ricorrente si assumeva l'onere di tenersi informato rispetto allo svolgimento del rapporto garantito. Invero, la società veniva costantemente sollecitata dalla banca a adempiere alle obbligazioni assunte mediante la trasmissione di numerose lettere di sollecito e di comunicazioni in cui si rendeva noto l'affido della posizione debitoria a società esterne di recupero credito; l'inadempimento della società assumeva un'importanza tale da indurre l'intermediario alla dichiarazione di risoluzione del rapporto -in data 05.11.2024- e alla segnalazione a sofferenza della società e dei collegati garanti -sia in CR che in SIC- a partire dal 31.12.2024. La risoluzione veniva notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno sia alla società che ai garanti; analogamente,

il preavviso di segnalazione veniva notificato -in data 12.12.2024- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno sia alla cliente e che a ciascuno dei coobbligati, tra cui il ricorrente, presso l'indirizzo fornito in occasione della stipula del contratto e rispetto al quale nessuna variazione è mai stata comunicata alla banca (sull'onere di comunicare ogni eventuale variazione richiama decisione del Collegio di Roma n. 0013026/24). L'intermediario aggiunge di aver indirizzato al ricorrente, in data 12.12.2024, una raccomandata con cui lo si informava del conferimento a società esterne del mandato di recuperare il credito vantato nei confronti della società garantita, invitandolo a concordare le modalità per l'assolvimento del debito. Rispetto alla segnalazione a sofferenza in CR, per quanto non oggetto di ricorso, richiama l'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro secondo cui "il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi non costituisce condizione di legittimità della segnalazione, bensì oggetto di un obbligo di trasparenza a carico dell'intermediario, con la conseguenza che l'eventuale mancanza del preavviso potrà rilevare al più sotto un profilo risarcitorio"; per quanto nell'ambito del ricorso non venga formulata alcuna richiesta risarcitoria, precisa che eventuali conseguenze negative in capo al ricorrente non potranno essere imputate alla segnalazione sia perché legittimamente effettuata sia perché il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti procedurali per la segnalazione del ricorrente in SIC. Nello specifico, il ricorrente si duole delle segnalazioni negative effettuate a suo carico nella banca dati *Crif* dall'intermediario resistente e concernenti il mutuo chirografario n.*851 (stipulato da una società di capitali) di cui risulta fideiussore. Allega copia della visura relativa alla banca dati sopracitata, da cui è possibile ricavare che alla data di ultimo aggiornamento (dicembre 2024) la posizione veniva censita come sofferenza ("S"); la prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, concernente il mancato pagamento di n.1 rata risale a maggio 2024. Segue, a giugno 2024, la segnalazione concernente il mancato pagamento di n. 2 rate (che proseguirà fino ad un totale di 5). Il ricorrente sostiene che le segnalazioni sono illegittime per mancata ricezione del preavviso e pertanto ne chiede la cancellazione. Il ricorrente, che è persona fisica e garante di un mutuo stipulato da una s.r.l. contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa (ex art. 5, comma 6 del Codice di Deontologia e buona condotta per i SIC). Sul punto, da un lato l'obbligo di preavviso sussiste in caso di segnalazione riguardante persone fisiche, siano esse consumatori o non consumatori (Cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4632/2023). Dall'altro, secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali i garanti, se persone fisiche, hanno diritto al preavviso anche qualora i debitori principali siano persone giuridiche (Cfr. Collegio di Torino, dec. n. 15979/2022; Collegio di Roma dec. n. 8622/2019; Collegio di Roma dec. n. 2420/2020).

2. Tanto premesso, in base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. In particolare, l'intermediario deve dimostrare la ricezione del preavviso, in quanto atto recettizio. Nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma.

Nel caso odierno, l'intermediario produce una serie di comunicazioni di sollecito, inviate a partire da marzo 2024 e contenenti anche il preavviso di segnalazione. Le comunicazioni risultano rivolte

nell'intestazione ed inviate esclusivamente alla società (debitrice principale). Le citate comunicazioni risultano non consegnate per destinatario irreperibile. L'intermediario allega altresì "comunicazione di risoluzione del contratto", datata 05.11.2024, contenente anche il preavviso di segnalazione e trasmessa a mezzo raccomandata oltre che all'indirizzo della società anche al ricorrente (in qualità di garante). La raccomandata risulta non recapitata con causale "destinatario sconosciuto" con tentativo di consegna al 14.11.2024.

Questo Collegio ha già avuto modo di distinguere, nel caso di tentativo di consegna di una raccomandata che non va a buon fine, e ai fini dell'applicazione dell'art.1335 c.c., tra due ipotesi: l'irreperibilità assoluta e quella relativa. L'irreperibilità assoluta (quella dovuta al c.d. destinatario "sconosciuto") – che si verifica se il portalelettere non trova alcuna evidenza del fatto che il destinatario sia domiciliato nel luogo di destinazione (per esempio, non è presente il suo nome sulla casella postale) – comporta che la lettera viene rispedita immediatamente al mittente ed in questa ipotesi non opera la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.c.. "A questo principio, fa eccezione il caso in cui il cliente si sia trasferito senza comunicare la variazione del proprio indirizzo rispetto a quello dichiarato in sede contrattuale. In questo caso, secondo i Collegi territoriali dell'ABF, anche la raccomandata tornata indietro con destinatario "sconosciuto" si ritiene conoscibile ex art. 1335 c.c., in ragione dell'onere di comunicazione in capo al cliente (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 22122/2020)." (Collegio di Roma n.10118/2023; Collegio di Roma dec. n. 9408/2025).

3. Nel caso di specie la comunicazione risulta inviata all'indirizzo dichiarato in sede di accensione del contratto di fideiussione il 05.10.2018 (via G. S., n.*, Roma). Tale indirizzo non coincide con quello indicato nel modulo di ricorso e sulla carta di identità (via T. n.*, Ladispoli). La carta d'identità risulta rilasciata l'01.10.2019, ovvero in epoca successiva alla stipulazione del contatto. È dato quindi presumere che, nelle more, il ricorrente abbia variato l'indirizzo senza comunicare la circostanza alla banca. In tal caso risultano legittime le segnalazioni di novembre e dicembre 2024 con esclusione delle precedenti. Come affermato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632/2023, "La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni antecedenti al mese di novembre 2024 e per l'effetto dispone che l'intermediario si attivi per la loro cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE